



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° _____ e promossa con ricorso depositato in Cancelleria
in data _____

da

-

(avv. ACERBONI FRANCESCO)

contro

- **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**

Oggetto: Altre ipotesi



Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

, vincitore di concorso abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A063, chiede venga accertato il proprio diritto all'assunzione e vengano adottati nei confronti dell'Amministrazione convenuta tutti i provvedimenti "di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati... anche mediante la costituzione di una COE nella Provincia di Venezia" per l'anno scolastico 2020/2021.

Il ricorso è fondato.

E' pacifico che il sig. abbia partecipato al concorso ordinario per il personale docente indetto con DDG 106 del 23.2.2016 e che si sia collocato al II posto. E' altresì pacifico che, negli anni successivi al concorso, non vi siano state immissioni in ruolo per assenza di ore/cattedre nella relativa classe di concorso, che – a quanto è dato di capire – è molto peculiare. La prima immissione in ruolo per la classe di concorso di cui si discute è avvenuta nell'a.s. 2020/2021 ed ha riguardato il docente , collocatosi al primo posto in graduatoria.

Parte ricorrente contesta all'Amministrazione convenuta l'erronea gestione nell'attribuzione delle cattedre sotto tre profili: non si sarebbe tenuto conto delle rinunce di altri due docenti, a cui sarebbero state assegnate le cattedre di cui alla classe di concorso A064, rinunce che avrebbero consentito di attribuire la cattedra per la suddetta classe di concorso al prof. e, contestualmente, l'attribuzione della cattedra di concorso A063 al ricorrente. In secondo luogo si contesta l'illegittima mancata costituzione di una COE (Cattedra Orario Esterno) nella classe di concorso del prof. . Infine si rileva l'illegittima indizione di un nuovo concorso, pur essendo ancora valide le graduatorie del 2016.

Orbene, deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito del concorso in cui è risultato vincitore, il prof. vanta un diritto soggettivo all'assunzione nei limiti in cui l'Amministrazione proceda alle assunzioni coprendo le relative cattedre. In sostanza non può disconoscersi che il ricorrente può



far valere il diritto ad essere assunto a seguito del concorso solo qualora sussista una cattedra vacante. Tanto si desume del resto dallo stesso bando di concorso, in cui si precisa che l'Amministrazione provvederà all'assunzione dei vincitori secondo le regole ordinarie di assunzione. A fronte del diritto soggettivo all'assunzione, il GO, a cui è demandata la valutazione dell'esistenza del diritto, non può non valutare *incidenter tantum* l'atto organizzativo presupposto, al solo fine di verificare se il candidato abbia o meno diritto all'assunzione.

Nel caso di specie, l'erroneità, o meglio l'illegittimità delle scelte amministrative, è stata evidenziata dal ricorrente sotto più profili.

In primis: il prof. _____, risultato primo in graduatoria per la classe di concorso A063, nella espressione delle preferenze (provincia, classe di concorso/ tipo posto), aveva indicato, per la provincia di Treviso, al primo posto la classe di concorso A064 e al secondo posto la classe A063. All'esito delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato informatizzate, le tre cattedre disponibili per la A064 sono state assegnate ai primi tre candidati in graduatoria,

_____). Al professor _____ veniva quindi assegnata la cattedra nella classe di concorso A063. Sennonché sarebbe risultato che, prima delle operazioni di assunzione, i docenti _____ ed _____ abbiano rinunciato alle predette cattedre, con comunicazione regolarmente inviata all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, rendendo di fatto liberi e disponibili i due posti nella classe A064. L'Ufficio Scolastico, anziché prendere atto delle rinunce e intervenire sul sistema informatico per procedere all'individuazione degli altri candidati che avevano espresso preferenza per la classe A064, nel caso di specie il professor _____, lasciava che il sistema assegnasse le cattedre ai due docenti che avevano già manifestato la loro volontà di rinuncia alla classe A064. Il professor _____ si vedeva così assegnare la cattedra sulla A063. Si sostiene in ricorso che se l'Ufficio Scolastico avesse proceduto con lo scorrimento della graduatoria, il professor _____ avrebbe avuto la cattedra sulla A064 e il ricorrente avrebbe potuto accedere alla cattedra per la classe di concorso A063.



La difesa sul punto del Ministero è interamente incentrata nella circostanza per cui l'Amministrazione non avrebbe potuto prendere in considerazione le rinunce dei prof. e

in quanto palesemente fuori termine e prive dei requisiti di forma ai sensi dell'avviso del 13.8.2020 n. 13187. In realtà così non è, perchè, come esattamente rilevato da parte ricorrente, l'unico termine di rinuncia, espressamente indicato negli avvisi n. 13187 e 13605 del 12.08.2020 emanati dall'USR Veneto Uff. III, riguardava la prima fase della procedura e esclusivamente il caso della rinuncia ad una determinata provincia, che il candidato aveva l'onere di presentare entro il 17 agosto 2020 (doc. 8 ricorso). Nessun termine era invece indicato per la rinuncia alla sede, rientrando nella II fase della procedura attivata dal 20 al 22.08.2020. Le rinunce di e sono state inviate a mezzo pec, rispettivamente in data 23 agosto 2020 e 22 agosto 2020, ed entrambi i docenti hanno rinunciato alla sede. Pertanto l'unico termine che doveva essere tenuto in considerazione era quello finale del 26 agosto 2021. Se fossero state correttamente valutate le rinunce, il ricorrente, a cascata, avrebbe ottenuto la cattedra richiesta.

Ma l'agire dell'Amministrazione non appare legittimo anche sotto diverso profilo. Il ricorrente lamenta la mancata costituzione di una COE, essendoci senza dubbio le ore a tanto necessarie. Sul punto si conviene con l'Amministrazione che la scelta di costituire o meno una COE appartiene alla discrezionalità della P.A., che peraltro deve dar conto della ragionevolezza del proprio agire. Nella memoria del Ministero non vi è un solo rigo che consenta di ritenere l'operato amministrativo razionale e coerente ai criteri di buona amministrazione, trincerandosi parte convenuta nell'assoluta discrezionalità che connota il suo agire, insuscettibile di valutazione anche in sede giudiziaria. Così non è, perché in questa sede l'Amministrazione avrebbe dovuto dar conto della razionalità dell'operato, con preciso onere probatorio sul punto.

L'illegittimità, sotto entrambi i profili, dell'operato dell'Amministrazione impone di ritenere che, a dispetto di quanto sostenuto dal Ministero, sarebbe stato possibile ed ossequioso al criterio di buona



amministrazione attribuire al ricorrente la cattedra per la classe di concorso A063. A fronte della possibile esistenza della cattedra vacante sorge il diritto del sig. _____ all'assunzione.

Nel ricorso introduttivo si chiede a questo Giudice di indicare i provvedimenti finalizzati all'immissione in ruolo anche mediante la costituzione di una COE. Siffatta individuazione non compete però al GO, che deve limitarsi ad accertare il diritto del ricorrente all'assunzione, demandando all'Amministrazione l'emanazione dei provvedimenti necessari per soddisfare la pretesa attorea.

Sono dovute le spese di lite.

PQM

Il GL, *contrariis reiectis*, accerta il diritto del ricorrente all'assunzione in ruolo nella classe di concorso A063.

Condanna l'Amministrazione a rifondere le spese di lite, che liquida in €3.050,00, oltre C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali.

Venezia, 16.2.2022

Il GL



